



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**FRAIOLI FERNANDA**, Presidente  
**DI GIOACCHINO ROSANNA**, Relatore  
**CHIANURA PIETRO VITO**, Giudice

in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3141/2024 depositato il 25/06/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Difensore\_1 Avv. Rappresentante\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Resistente\_1. Giud. N. 23-2023 Cep Spa - Consorzio\_1 - 93002970585

**elettivamente domiciliato presso** Liq. Resistente\_2. N. 23-2023 Cep Spa - Consorzio\_1

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 14354/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 05/12/2023

**Atti impositivi:**

- ING. PAG. n. I 090 TARI 2022

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1628/2025 depositato il 27/06/2025**

### **Richieste delle parti:**

Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Sig. Ricorrente\_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n.1090 emesso dalla società CEP S.p.A. relativo a precedente avviso TARI 1693/2018 per € 1.846,00, comprensivo di sanzioni ed interessi.

Nel ricorso introduttivo il contribuente deduceva, in sintesi di essere proprietario di un immobile a Zagarolo, Indirizzo\_1 Nel 2008 si accorgeva che l'immobile risultava occupato illecitamente, accertato dai Vigili Urbani. Risultati vani i tentativi di rientrare in possesso dell'immobile, in un susseguirsi di occupanti abusivi, in data 11.3.2019 ha presentato denuncia all'autorità giudiziaria. È stato avviato un procedimento penale che ha permesso di identificare l'occupante. L'Ente di riscossione è stato informato di tali circostanze. Difettano dunque, ad avviso del ricorrente, i presupposti dell'obbligazione tributaria della TARI, in quanto egli né occupa né detiene l'immobile.

Parte resistente non si costituiva nel grado.

La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 14354 resa dalla Sez. 7 in data 1.12.2023 e depositata in data 5.12.2023, ha rigettato il ricorso così motivando: *"...Ritiene la Corte il ricorso infondato per il seguente motivo di natura assorbente. L'odierno contribuente non ha assolto minimamente l'onere allegatorio su di lui incombente relativamente alla asserita carenza di occupazione o di detenzione dell'immobile oggetto di applicazione di TARI. Anzitutto è da rilevarsi come i documenti depositati relativi alle annualità 2008 e 2009 non risultano sufficienti a comprovare che nell'anno 2018 (ovvero decorsi dieci anni) il Sig. Ricorrente\_1 non fosse detentore o occupante dell'immobile sito in Zagarolo, Indirizzo\_2, foglio 50 part. 108 sub 505, part.*

*110 sub 501. Nella denuncia querela presentata dal ricorrente in data 11/03/2019, lo stesso dichiara di aver ricevuto notizie dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Zagarolo che nell'immobile di proprietà del ricorrente risultava essere alloggiato per mesi senza titolo alcuno un senza tetto, senza*

*però allegare alcuna prova documentale che confermasse quanto dichiarato. Tale circostanza non è sufficiente, di per sé, ad escludere che lo stesso fosse occupante o detentore dell'immobile di cui è causa. Non solo, il ricorrente non ha neanche prodotto prova dell'avvenuta denuncia al Comune di Zagarolo, da effettuarsi ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. 507/93, in occasione dell'inizio dell'occupazione di asseriti di ignoti. In conclusione, il contribuente non ha fornito alcun elemento allegatorio e probatorio volto a dimostrare la mancata detenzione o occupazione a se stesso dell'immobile di sua proprietà, per cui il ricorso va integralmente respinto”.*

Con atto di appello il Sig. Ricorrente\_1 contesta la sentenza, ritenuta erroneamente motivata, riproponendo in toto tutte le argomentazioni dell'atto introduttivo. Deposita sentenze favorevoli passate in giudicato e ulteriore documentazione ritenuta idonea a dimostrare la carenza di occupazione dell'immobile oggetto del gravame.

Non risulta costituita nel grado la società Cep S.p.A

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è meritevole di accoglimento.

Nel solco delle condivisibili motivazioni offerte dalle sentenze rese da diversi collegi per annualità differenti, passate in giudicato, la Corte ritiene che il ricorrente abbia fornito prova documentale del mancato possesso dell'immobile derivante dalla oggettiva impossibilità di utilizzare il bene, che risulta essere al centro di una complessa vicenda giudiziaria derivante da illecita e ripetuta occupazione abusiva.

Giova ricordare che l'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, nel definire il presupposto impositivo della TARI recita “il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Il presupposto dell'imposta, pertanto, non è l'utilizzo concreto dell'immobile ovvero la effettiva produzione di rifiuti, bensì il suo potenziale utilizzo derivante dalla occupazione o detenzione, indipendentemente dall'esistenza e dal contenuto del titolo che le legittima.

Non v'è dubbio, quindi, che la oggettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, fa venir meno il presupposto, restando a carico del contribuente di dare prova delle circostanze impeditive. Nel caso in

specie il contribuente ha fornito adeguata ed idonea prova. Di contro, l'Ente impositore convenuto, non si è costituito in nessuno dei gradi di giudizio.

L'appello va pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM n.147/2022, D.lgs. n. 546 del 1992, oltre spese generali 15% e oneri di legge ove dovuti, come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.

La Relatrice  
Rosanna Di Gioacchino

La Presidente  
Fernanda Fraioli